

La quarta sezione del Consiglio di Stato rimette all'Adunanza plenaria la questione giuridica della possibilità di considerare la società incorporante responsabile del danno ambientale causato dalla società incorporata.

**Consiglio di Stato, sezione IV, ordinanza, 7 maggio 2019, n. 2928 – Pres. Troiano, Est. Lamberti**

**Danno ambientale – Responsabilità – Società – Fusione per incorporazione – Deferimento all'Adunanza plenaria.**

*Deve essere rimessa all'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato la questione se una società incorporante, nel regime anteriore alla modifica del diritto societario, possa essere considerata responsabile dell'inquinamento posto in essere dall'incorporata ai sensi dell'art. 17 d.lgs. n. 22 del 1997 (e, in seguito, degli artt. 242 ss. d.lgs. n. 152 del 2006) (1).*

(1) I. – Con l'ordinanza in rassegna la quarta sezione del Consiglio di Stato ha rimesso all'Adunanza plenaria la questione della possibilità di considerare responsabile l'incorporante per l'inquinamento ambientale posto in essere dall'incorporata ai sensi dell'art. 17 d.lgs. n. 22 del 1997, come poi sostituito, in sostanziale continuità normativa, dagli artt. 242 ss. d.lgs. n. 152 del 2006.

II. – L'originaria ricorrente aveva impugnato una determinazione dirigenziale del 2015 mediante la quale la stessa era stata diffidata a procedere alla bonifica delle aree contaminate da cromo esavalente e da solventi clorurati. Il T.a.r. per il Piemonte aveva, in primo grado, respinto il ricorso. Il Consiglio di Stato respingeva, con sentenza non definitiva, tutte le censure dell'appellante ad eccezione di una in relazione alla quale, con l'ordinanza in commento, ne riteneva necessaria la devoluzione all'Adunanza plenaria.

In particolare, l'appellante rappresentava di non aver mai gestito direttamente l'impianto in questione, di non esserne mai stata proprietaria e che la contaminazione era imputabile ad altre società che avevano gestito l'impianto. La società che aveva gestito il citato sito fino al 1986 si sarebbe poi estinta nel luglio del 1991, al momento dell'incorporazione nella società appellante. L'appellante ritiene, quindi, che: il d.lgs. n. 22 del 1997 (cd. decreto Ronchi), il cui art. 17 avrebbe per la prima volta introdotto nell'ordinamento l'obbligo di procedere a bonifica in capo al soggetto responsabile di eventi di contaminazione, non potrebbe essere applicato ad episodi di inquinamento verificatisi anteriormente alla propria vigenza; l'ordine di bonifica non potrebbe essere a lei diretto in quanto non avrebbe mai direttamente posto in essere alcuna condotta inquinante; la società incorporata dall'appellante non avrebbe trasferito alcuna situazione soggettiva di obbligo

di fare sia perché la condotta di contaminazione non avrebbe avuto alcun disvalore giuridico al momento in cui è stata commessa, sia perché la legislazione vigente *ratione temporis* non avrebbe conosciuto l'istituto.

Il collegio ha, quindi, osservato che:

a) secondo un orientamento della giurisprudenza amministrativa:

- a1) le disposizioni vigenti anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 22 del 1997 contemplano divieti o doveri, ma non contengono specifici obblighi di fare del genere di quelli prescritti dall'art. 17 del decreto Ronchi, che introduce una misura ablatoria personale, la cui adozione crea in capo al destinatario un obbligo di attivazione, consistente nel porre in essere determinati atti e comportamenti unitariamente finalizzati al recupero ambientale dei siti inquinanti;
- a2) l'art. 17 del decreto Ronchi non ha carattere meramente procedimentale, in quanto la disposizione non è destinata a regolare l'attuazione in via amministrativa, al momento della scoperta dell'inquinamento, dell'obbligo di risarcimento di cui all'art. 2058 c.c., ma ha carattere pienamente sostanziale e non è riconducibile a mera *species* del *genus* della responsabilità aquiliana;
- a3) in base alla teoria della "continuità normativa", infatti, ogniqualvolta al formale succedersi di previsioni legislative non corrisponda un'effettiva eliminazione né una radicale modifica della normativa cronologicamente anteriore, i precetti in questa contenuti, malgrado la legge sopravvenuta e l'immutazione del veicolo normativo, continuano a sopravvivere nell'ordinamento giuridico, anche se trasfusi in altri contenenti legislativi. In particolare, si ha continuità normativa tra due prescrizioni normative se la disposizione temporalmente posteriore è diretta alla tutela di beni giuridici identici rispetto alla precedente;
- a4) nel caso di specie, l'applicazione della teoria in esame consente di riconoscere come esistenti nel patrimonio del dante causa, effetti giuridici precisati da leggi successive da reputarsi in continuità normativa con le prescrizioni vigenti prima dell'estinzione del dante causa;
- a5) secondo questa ricostruzione, tuttavia, l'art. 2043 c.c. e le altre ipotesi di responsabilità speciale previste nel Codice civile non possono ritenersi in continuità normativa con l'art. 17 in quanto: a differenza dell'art. 2043 c.c., l'art. 17 postula sempre l'intermediazione di un procedimento e di un provvedimento amministrativo; gli artt. 2043 ss. c.c. determinano la costituzione di un'obbligazione risarcitoria pecuniaria, salvo che sia accolta una richiesta di risarcimento in forma specifica, mentre l'art. 17 è

costitutivo di un primario obbligo di fare del responsabile dell'inquinamento e di un sussidiario ed eventuale obbligo di intervento pubblicistico del Comune e, in via di ulteriore subordine, di un obbligo di intervento della Regione; l'art. 2043 c.c. richiede la prova del danno ambientale, mentre per l'art. 17 è sufficiente il mero pericolo di inquinamento o, nel caso di contaminazione, il superamento dei limiti di accettabilità stabiliti dal d.m. n. 471 del 1999; diverso è il criterio di imputazione soggettiva della responsabilità, che nel decreto Ronchi è sempre oggettivo; diversi sono i legittimati passivi (nel 2043 c.c. il danneggiante e i suoi successori a titolo universale, mentre nell'art. 17 l'autore diretto dell'inquinamento, in disparte il parallelo onere di attivazione del proprietario del terreno inquinato ove questi intenda scongiurare il pregiudizio al regime giuridico del bene immobile conseguente all'adozione di ordinanze di bonifica); solo l'art. 17 determina all'adozione delle ordinanze la costituzione di un onere reale sul fondo e la previsione di cause di prelazione, sotto forma di un privilegio speciale immobiliare e di un privilegio generale mobiliare, del credito per le spese di bonifica e di messa in sicurezza; l'art. 2043 c.c. si pone in rapporto di specialità con l'art. 18 della l. n. 349 del 1986, mentre le misure di cui all'art. 17 concorrono con il danno ambientale; di regola le controversie relative alle due fattispecie sono sottoposte a differenti giurisdizioni;

- a6) da tali differenze, la giurisprudenza ha tratto il principio secondo cui *"un'eventuale applicazione dell'art. 17 ad un soggetto estinto prima del 1997 trasmoderebbe in una non consentita applicazione retroattiva della legge"*, giacché *"nell'ipotesi in esame non è ravvisabile una remota partecipazione causale del successore a titolo universale all'eziogenesi dell'evento"*. Non sarebbe nemmeno praticabile l'opzione ermeneutica della trasmissione *iure successionis* dell'obbligo di provvedere, ostandovi la discontinuità normativa che separa l'art. 17 dalle norme codicistiche in tema di responsabilità extracontrattuale;
- b) pur condividendosi le argomentazioni della giurisprudenza in ordine alle differenze ontologiche fra l'art. 17 del decreto Ronchi e gli artt. 2043 ss. c.c., tuttavia, può dubitarsi del fatto che una società che abbia incorporato un'altra società (direttamente o tramite incorporazioni intermedie) nel regime anteriore alla modifica del diritto societario non possa essere considerata essa stessa, ai sensi e per gli effetti dell'applicazione dell'art. 17 del decreto Ronchi (e, in

seguito, degli artt. 242 e ss. del d.lgs. n. 152 del 2006), soggetto direttamente responsabile dell'inquinamento;

- b1) la fusione è disciplinata nelle sue conseguenze dall'art. 2504 *bis* ss. c.c., ai sensi del quale, nella formulazione in vigore a decorrere dal 2005, la società che risulta dalla fusione o quella incorporante assume i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione;
- b2) per le fusioni antecedenti all'introduzione della citata disposizione, la giurisprudenza riteneva che la fusione per incorporazione determinasse l'estinzione della società incorporata e il trasferimento dei relativi diritti e obblighi in capo all'incorporante, in esito a una vicenda assimilabile a una successione *in universum jus*;
- b3) nel vigore dell'attuale testo la giurisprudenza qualifica la fusione come una vicenda evolutivo-modificativa dello stesso soggetto giuridico che, pur in presenza di un nuovo assetto organizzativo, conserva la propria identità. Tale ricostruzione del fenomeno non sarebbe applicabile alle fusioni anteriori all'entrata in vigore della nuova disciplina che avrebbe carattere innovativo e non interpretativo;
- b4) in termini generali la commissione di una condotta *contra jus* cristallizza, in capo all'autore, una correlativa responsabilità giuridica. Nel caso di specie, quindi, la responsabilità per la compromissione ambientale è divenuta parte del complessivo patrimonio giuridico della società che ha causato la contaminazione. *“Ciò posto, il Collegio si interroga se tale responsabilità giuridica per condotte già allora pienamente contra jus, quale componente giuridicamente qualificata del complessivo patrimonio della società incorporata, ovvero in diversa prospettiva quale effetto giuridico già interamente prodottosi, non possa essere anch'essa traslata nel patrimonio della società incorporante, in virtù della portata generale del fenomeno della successione a titolo universale”*;
- b5) l'art. 17 del decreto Ronchi non ha natura penalistica né afflittiva, ma mira a ripristinare il bene ambiente leso, mediante l'imposizione autoritativa e unilaterale da parte dell'amministrazione di un obbligo di *facere* in capo al responsabile al fine di ovviare a un danno ancora attuale;
- b6) l'art. 17: si affianca alle ordinarie forme di tutela civile, artt. 2043, 2050 e 2058 c.c., previste in favore dei privati lesi dalla condotta di inquinamento; plasma un istituto a tutela dell'interesse pubblico alla preservazione del bene ambiente, attribuendo agli enti esponenziali della collettività locale la potestà di ordinare al responsabile l'adozione di

condotte tese alla bonifica dell'area. L'ordinamento ha quindi creato, per tutelare il bene ambiente, uno strumento pubblicistico teso a consentire il recupero materiale del valore ambiente a cura e spese del responsabile della contaminazione. La misura, pur differenziandosi dall'art. 2058 c.c., sembra svolgere una funzione ripristinatoria-reintegratoria che ne impedisce l'ascrizione all'ambito del diritto punitivo, che non è finalizzato a recuperare il bene leso, ma a depauperare la sfera giuridica del soggetto autore di una condotta *contra jus*;

c) in conclusione:

- c1) l'istituto disciplinato dall'art. 17 del d.lgs. n. 22 del 1997 può trovare applicazione anche a fenomeni di inquinamento verificatisi prima della sua entrata in vigore, alla sola condizione che l'evento compromissione dell'ambiente sia ancora attuale;
- c2) il carattere universale della successione *in universum jus* potrebbe determinare la responsabilità dell'incorporante se si muovesse dalla considerazione che, al momento dell'incorporazione, nel patrimonio della incorporata era già presente la responsabilità per la commissione di un atto già allora oggettivamente *contra jus*;
- c3) *"l'antecedente condotta di inquinamento posta in essere dall'incorporata, in quanto già allora anti-giuridica, ha generato in capo ad essa, secondo il criterio norma-fatto-effetto, una responsabilità che, a seguito dell'incorporazione, non potendo andare dispersa (il principio della conservazione dei valori giuridici è immanente nell'ordinamento - cfr. art. 1367 c.c.), non può che essere confluita, come posta passiva, nel patrimonio dell'incorporante. In tale ottica, peraltro, non si ravviserebbe alcuna applicazione retroattiva dell'art. 17, posto che una conclusione siffatta si limiterebbe a riconnettere ad un danno ancora attuale le conseguenze che il vigente diritto contempla: di tale conseguenze non potrebbe che rispondere la società succeduta a titolo universale al soggetto che ebbe a causare quel danno"*.

III. – Per completezza si segnala quanto segue:

- d) con sentenza non definitiva 7 maggio 2019, n. 2926, la medesima sezione ha respinto le altre censure formulate dall'appellante, precisandosi nell'ordinanza in rassegna che l'eventuale adesione dell'Adunanza plenaria alla tesi della responsabilità della società incorporante condurrebbe al definitivo rigetto dell'appello, mentre l'adesione alla tesi contraria comporterebbe l'accoglimento del ricorso in appello e l'annullamento del provvedimento impugnato in primo grado;

- e) nel senso della mancanza di responsabilità della incorporante per fatti attribuibili all'incorporata si veda Cons. Stato, sez. V, 5 dicembre 2008, n. 6055 nitidamente analizzata nella sentenza in rassegna (in *Dir. e giur. agr. e ambiente*, 2009, 279, con nota di ROMANELLI; *Riv. giur. ambiente*, 2009, 365, con nota di DE CESARIS), secondo cui, tra l'altro: *"L'art. 17 d.leg. n. 22/97 presenta, rispetto al plesso normativo composto dagli art. 2043, 2050 e 2058, differenze talmente numerose e tanto profonde da non consentire la formulazione di alcun giudizio di continuità tra le stesse; ne discende che l'applicazione dell'art. 17 ad un soggetto estinto prima del 1997 si risolve in una non consentita applicazione retroattiva della legge"*; *"La peculiarità dell'istituto disciplinato dall'art. 17, che non trova antecedenti diretti nella previgente disciplina, risiede nella sua natura di misura ablatoria personale, consentita in apicibus dall'art. 23 cost., la cui adozione crea in capo al destinatario un obbligo di attivazione, consistente nel porre in essere determinati atti e comportamenti unitariamente finalizzati al recupero ambientale dei siti inquinati"*; *"Nei confronti dei successori di società responsabili degli inquinamenti, estintesi prima del 1997, non è possibile applicare l'art. 17 d.leg. n. 22/1997; è però possibile far valere l'ordinaria responsabilità civilistica di tipo aquiliano e, sul versante amministrativo, rimangono comunque adottabili, in base alle regole della c.d. «successione economica», i provvedimenti contingibili e urgenti, ove ne ricorrano i presupposti stabiliti dall'ordinamento"*; *"In sede amministrativa il contraddittorio procedimentale sugli accertamenti tecnici può svolgersi secondo regole diverse da quelle di cui all'art. 223 disp. att. c.p.p. e la regola del preventivo avviso, pur configurandosi come una forte tutela, non è sempre imposta dall'ordinamento né deve essere necessariamente osservata, potendo ugualmente assicurarsi una piena dialettica tra l'amministrazione e gli interessati seguendo altri schemi procedurali, come quelli previsti nell'all. 2 d.m. ambiente 25 ottobre 1999 n. 471 sul prelievo e l'analisi dei campioni"*;
- f) per un'applicazione della successione fra imprese in materia di concorrenza si veda Corte di giustizia CE, 11 dicembre 2007, C-280/06, *Autorità garante concorrenza e mercato c. Ente tabacchi it.* (in *Foro amm.-Cons. Stato*, 2007, 3305, in *Giurisdiz. amm.*, 2007, III, 1228, in *Giust. civ.*, 2008, I, 549, in *Guida al dir.*, 2008, fasc. 1, 92, con nota di DE PASQUALE, e in *Rass. avv. Stato*, 2008, fasc. 1, 114, con nota di CHIECO), secondo cui, tra l'altro: *"Qualora una condotta costitutiva di una stessa infrazione alle regole della concorrenza (art. 81 seg. Ce) sia stata posta in essere da una determinata impresa e successivamente proseguita da un altro ente che ad essa è succeduto, tale secondo ente può essere sanzionato per l'infrazione nella sua interezza, qualora si dimostri che entrambi gli enti sono posti sotto la tutela della stessa autorità pubblica; ciò vale anche nel caso in cui il primo ente non abbia cessato di esistere"*;

- g) nel senso che la normativa introdotta dall'art. 17 d.lgs. n. 22 del 1997 si applichi a qualunque situazione di inquinamento dei suoli in atto al momento dell'entrata in vigore del decreto legislativo stesso è orientato, Cons. Stato, sez. VI, 9 ottobre 2007, n. 5283 (in *Ambiente*, 2008, 749, con nota di RINALDI);
- h) con riferimento al rapporto tra incorporante e incorporata nella giurisprudenza di legittimità, si vedano:
- h1) per le fusioni anteriori all'introduzione nel Codice civile dell'art. 2504-bis c.c.: Cass. civ., sez. un., 28 dicembre 2007, n. 27183 (in *Foro it.*, 2008, I, 2920, con nota di DESIATO; *Corriere giur.*, 2008, 1413, con nota di GODIO), secondo cui, tra l'altro *"La fusione di società mediante incorporazione, avvenuta prima della riforma del diritto societario di cui al d.leg. 6/03 e dell'introduzione dell'art. 2504 bis c.c., realizza una situazione giuridica corrispondente a quella della successione universale e produce gli effetti, tra loro indipendenti, dell'estinzione della società incorporata e della contestuale sostituzione, nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo a questa, della società incorporante, la quale assume la medesima posizione processuale della società estinta, con tutte le limitazioni e i divieti ad essa inerenti; ne consegue che la stessa non può proporre domande nuove per l'attribuzione di diritti autonomi e indipendenti dal diritto successorio, mentre può far valere i diritti azionati dal dante causa, anche prima della successione, ma acquisibili soltanto nel corso del tempo (quali il risarcimento dei danni derivanti da illecito permanente iniziato prima della fusione, i cui effetti dannosi si siano però protratti anche successivamente)"*, *"La fusione di società mediante incorporazione avvenuta prima della riforma del diritto societario di cui al d.leg. n. 6 del 2003 ed all'introduzione dell'art. 2504 bis c.c., realizza una situazione giuridica corrispondente a quella della successione universale e produce gli effetti, tra loro indipendenti, dell'estinzione della società incorporata e della contestuale sostituzione, nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo a questa, della società incorporante, per cui quest'ultima, al pari di qualsiasi successore universale, assume la stessa posizione processuale dell'attore, con tutte le limitazioni ed i divieti ad essa inerenti; ne consegue che la stessa non può proporre domande nuove per l'attribuzione di diritti autonomi ed indipendenti dal diritto successorio, mentre le si debbono riconoscere i diritti fatti valere dal dante causa, anche quelli azionati prima della successione, ma acquisibili solo nel corso del tempo; spetta quindi alla società incorporante il risarcimento dei danni derivanti da illecito permanente (nella specie illecita captazione di acque pubbliche), iniziato prima della fusione i cui effetti dannosi si siano però protratti anche successivamente"*; Cass. civ., sez. I, 16 febbraio

2007, n. 3695 (in *Giust. civ.*, 2008, I, 2261), secondo cui *“La fusione per incorporazione di società realizza una successione a titolo universale corrispondente alla successione mortis causa e produce gli effetti, tra loro interdipendenti, dell’estinzione della società incorporata e della contestuale sostituzione a questa, nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, della società incorporante, che rappresenta il nuovo centro di imputazione e di legittimazione dei rapporti giuridici già riguardanti i soggetti incorporati, mentre non si verifica alcun mutamento nella titolarità dei preesistenti rapporti giuridici della incorporante, anche se successivamente alla fusione essa abbia mutato la propria denominazione (ciò costituendo mera modifica dell’atto costitutivo, che non determina l’estinzione dell’ente e la nascita di un nuovo e diverso soggetto giuridico); ne consegue la persistente validità della procura generale ad lites rilasciata dalla società incorporante a un determinato avvocato e l’ammissibilità dell’appello da lui proposto, in forza di quella procura, in nome della società incorporante (sia pure con la nuova denominazione) già presente nel giudizio di primo grado”*; Cass. civ., sez. I, 22 giugno 1999, n. 6298 (in *Foro it.*, 2000, I, 379), secondo cui *“La fusione della società mediante incorporazione determina automaticamente l’estinzione della società assoggettata a fusione ed il subingresso della società incorporante nei rapporti ad essa relativi, crea una situazione giuridica corrispondente a quella della successione universale mortis causa, che, agli effetti processuali, trova la propria disciplina nell’art. 300 c.p.c., e provoca l’interruzione del processo ove il procuratore della società incorporata abbia fatto la prescritta comunicazione dell’evento realizzatosi nel corso del giudizio, dalla quale decorre il termine semestrale per la riassunzione del processo; tale principio deve ritenersi tuttora in vigore pur a seguito delle sentenze della corte costituzionale n. 139 del 1967 e 159 del 1971, concernenti, come ribadito dalla stessa corte con le successive pronunce n. 136 del 1992 e n. 18 del 1999, esclusivamente le ipotesi di morte, radiazione o sospensione dall’albo del procuratore (sent. n. 139 del 1967), e di morte della parte, ovvero di perdita di capacità della stessa verificatasi prima della costituzione in giudizio (sent. n. 159 del 1971), le ipotesi, cioè, in cui l’interruzione del processo interviene automaticamente all’atto della realizzazione dell’evento impeditivo e non, invece, le ipotesi di morte, o perdita della capacità di una delle parti verificatasi dopo che quest’ultima si sia costituita in giudizio, in cui l’interruzione non è automatica, ma interviene solo se il procuratore abbia comunicato l’evento, senza che un siffatto sistema differenziato si ponga in contrasto con gli art. 3 e 24 cost.”*;

- h2) per le fusioni successive all'entrata in vigore dell'art. 2504-bis c.c., da intendersi come disposizione che ha dato ingresso ad una vicenda evolutivo-modificativa dello stesso rapporto giuridico, si veda: Cass. civ., sez. VI, 16 maggio 2017, n. 12119, secondo cui *"In tema di fusione per incorporazione, l'art. 2504 bis c.c., nel testo modificato dal d.leg. n. 6 del 2003, nel prevedere la prosecuzione dei rapporti giuridici, anche processuali, in capo al soggetto unificato quale centro unitario di imputazione di tutti i rapporti preesistenti, risolve la fusione in una vicenda evolutivo-modificativa dello stesso soggetto giuridico, che, pur in presenza di un nuovo assetto organizzativo, conserva la propria identità (nella specie, la suprema corte ha cassato la sentenza della commissione tributaria regionale, che aveva accolto il ricorso avverso il diniego di rateizzazione avanzato da una società incorporante un'altra società, già in precedenza decaduta dal detto beneficio)"*;
- h3) nel senso che l'art. 2504-bis c.c. abbia carattere innovativo e non interpretativo Cass. civ., sez. I, 26 gennaio 2016, n. 1376 (in *Corriere giur.*, 2017, 1363, con nota di FANCIARESI), secondo cui, tra l'altro, *"In tema di fusione, l'art. 2504 bis c.c., introdotto dalla riforma del diritto societario (d.leg. n. 6 del 2003), ha natura innovativa e non interpretativa e, pertanto, il principio, da esso desumibile, per cui la fusione tra società si risolve in una vicenda meramente evolutivo-modificativa dello stesso soggetto giuridico, che conserva la propria identità, pur in un nuovo assetto organizzativo, non vale per le fusioni (per unione od incorporazione) anteriori all'entrata in vigore della nuova disciplina (1<sup>o</sup> gennaio 2004), le quali, pur dando luogo ad un fenomeno successorio, si diversificano, tuttavia, dalla successione mortis causa perché la modificazione dell'organizzazione societaria dipende esclusivamente dalla volontà delle società partecipanti, sicché quella che viene meno non è pregiudicata dalla continuazione di un processo del quale era perfettamente a conoscenza, né alcun pregiudizio subisce la incorporante (o la società risultante dalla fusione), che può intervenire nel processo ed impugnare la decisione sfavorevole, neppure applicandosi, a dette fusioni, la disciplina dell'interruzione di cui agli art. 299 e seg. c.p.c."*;
- h4) sulle conseguenze processuali si vedano anche: Cass. civ., sez. un., 17 settembre 2010, n. 19698 (in *Corriere giur.*, 2010, 1565, con nota di MELONCELLI, in *Foro it.*, 2011, I, 472, con nota di DALFINO, in *Mondo bancario*, 2011, fasc. 1, 53), secondo cui *"L'art. 2504 bis c.c., nel testo introdotto dall'art. 6 d.leg. 17 gennaio 2003 n. 6, secondo cui la fusione di società non determina l'estinzione della società fusa, non è una norma di interpretazione autentica e non ha, quindi, efficacia retroattiva"* e *"nella modificazione*

*dell'organizzazione societaria, invece, il fenomeno è riconducibile alla volontà del soggetto e pertanto non sussiste l'esigenza garantistica che giustifica il verificarsi dell'effetto interruttivo e del conseguente onere di riassunzione dell'altra parte. La società che 'viene meno' a seguito della volontaria fusione non è pregiudicata dalla continuazione di un processo di cui era perfettamente a conoscenza, così come nessun pregiudizio subisce la società incorporante o risultante dalla fusione, la quale può intervenire nel processo e, comunque, ha il potere di impugnare la decisione sfavorevole"; Cass. civ., sez. un., 14 settembre 2010, n. 19509 (in Guida al dir., 2010, fasc. 40, 46, con nota di PIRRUCCIO; Foro it., 2011, I, 472, con nota di DALFINO; Giur. it., 2011, 1073 (m), con nota di BERTOLOTTI, e in Giur. comm., 2011, II, 888, con nota di ZORZI), secondo cui: "L'impugnazione notificata presso il procuratore costituito di una società che, successivamente alla chiusura della discussione (o alla scadenza del termine di deposito delle memorie di replica), si sia estinta per incorporazione, deve ritenersi valida se l'impugnante non abbia avuto notizia dell'evento modificatore della capacità della persona giuridica, mediante notificazione di esso (fattispecie anteriore alla modifica dell'art. 2504 bis c.c. ad opera del d.leg. 17 gennaio 2003 n. 6)"; "In tema di fusione per incorporazione, realizzata prima dell'entrata in vigore del novellato art. 2504 bis c.c., l'impugnazione è validamente notificata al procuratore costituito di una società che, successivamente alla chiusura della discussione (o alla scadenza del termine di deposito delle memorie di replica) si sia estinta per incorporazione, se l'impugnante non abbia avuto notizia dell'evento modificatore della capacità della giuridica mediante la notificazione di esso"; "Ai fini dell'applicazione della disciplina processuale della notificazione degli atti e dell'interruzione ex art. 300 c.p.c., la modificazione dell'organizzazione societaria costituisce fenomeno riconducibile alla volontà del soggetto e pertanto non sussiste l'esigenza garantistica che giustifica il verificarsi dell'effetto interruttivo e del conseguente onere di riassunzione dell'altra parte; la società che «viene meno» a seguito della volontaria fusione non è pregiudicata dalla continuazione di un processo di cui era perfettamente a conoscenza, così come nessun pregiudizio subisce la società incorporante o risultante dalla fusione, la quale può intervenire nel processo e, comunque, ha il potere di impugnare la decisione sfavorevole";*

- h5) sottolinea DALFINO, nota a Cass. civ., sez. un., 17 settembre 2010, n. 19698 (cit.), che la tesi della natura innovativa della modifica dell'art. 2504 bis, 1° comma, c.c. non è condivisibile, "infatti, già nella vigenza dell'art. 2504 bis c.c. testo previgente, appariva ragionevole sostenere l'inidoneità estintiva della fusione societaria e la sua configurabilità, piuttosto, quale

*operazione modificativo-evolutiva volta al potenziamento dei soggetti coinvolti. A tal proposito, non sembrava decisivo il riferimento letterale alle «società estinte», a fronte della reale portata del fenomeno sul piano sostanziale; sicché, oggi la norma — che utilizza la diversa formula «società partecipanti alla fusione», stabilendo che queste proseguono «in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione» — non fa che confermare quanto era già possibile dedurre prima del d.leg. 6/03". Con particolare riferimento all'interruzione, osserva l'A., che, anche prima dell'introduzione dell'art. 2504-bis c.c., la fusione societaria costituiva un atto volontario, come tale non riconducibile alla ratio degli artt. 299 ss. c.p.c.;*

- i) sulla disciplina europea della fusione di società per azioni ai fini della tutela dei soci e dei terzi, si veda Corte di giustizia UE, sez. V, 5 marzo 2015, C-343/13, *Modelo Continente Hipermercados S A* (in *Foro it.*, 2015, IV, 191):
- i1) secondo la Corte *"L'art. 19, par. 1, terza direttiva 78/855/Cee del consiglio, del 9 ottobre 1978, basata sull'art. 54, par. 3, lett. g), del trattato e relativa alle fusioni delle società per azioni, come modificata dalla direttiva 2009/109/Ce del parlamento europeo e del consiglio del 16 settembre 2009, va interpretato nel senso che una «fusione mediante incorporazione», ai sensi dell'art. 3, par. 1, di detta direttiva, comporta la trasmissione, alla società incorporante, dell'obbligo di pagare l'ammenda inflitta con decisione definitiva successivamente a tale fusione per infrazioni al diritto del lavoro commesse dalla società incorporata precedentemente alla fusione stessa"*;
  - i2) la Corte aderisce ad un'interpretazione evolutiva dell'art. 19 della terza direttiva 78/855/Cee del consiglio del 9 ottobre 1978, come successivamente modificata, il quale, se alla lett. a) prescrive che il trasferimento universale, tanto tra la società incorporata e la società incorporante quanto nei confronti dei terzi, dell'intero patrimonio attivo e passivo della società incorporata alla società incorporante, alla successiva lett. c) stabilisce che la società incorporata si estingue. La Corte ritiene che l'estinzione si porrebbe in contraddizione con la natura stessa della fusione per incorporazione, la quale consiste nel trasferimento dell'intero patrimonio della società incorporata alla società incorporante tramite uno scioglimento senza liquidazione;
  - i3) il principio espresso nella massima, pertanto, è diretto a garantire la tutela degli interessi dei soci e dei terzi all'atto della fusione per incorporazione, dovendosi annoverare fra i terzi anche coloro i quali siano destinati ad essere qualificati come creditori in data successiva rispetto alla fusione, ma in base a situazioni sorte in data antecedente; i4) il principio appare

destinato a rimanere fermo anche a seguito dell'abrogazione della direttiva 78/855, a far data dal 1° luglio 2011, ad opera della direttiva 2011/35/UE del parlamento europeo e del consiglio, del 5 aprile 2011, relativa alle fusioni delle società per azioni;

j) sulle modificazioni soggettive delle società (anche ad esito di fallimento) responsabili di danni ambientali ovvero proprietarie di terreni e sul regime generale della responsabilità ambientale anche con riferimento alla successione ereditaria, si vedano:

j1) Cons. Stato, sez. IV, 25 luglio 2017, n. 3672 (in *Fallimento*, 2018, 586, con nota di D'ORAZIO, in *Foro amm.*, 2017, 1541, e in *Riv. giur. ambiente*, 2017, 726 (m), con note di VANETTI, FISCHETTI), secondo cui, tra l'altro: *“La curatela fallimentare, che assume la custodia dei beni del fallito, anche quando non prosegue l'attività imprenditoriale, non può avvantaggiarsi dell'esimente interna di cui al 3° comma dell'art. 192, d.leg. n. 152/2006 (codice dell'ambiente), lasciando abbandonati i rifiuti risultanti dall'attività imprenditoriale dell'impresa cessata; nella qualità di detentore dei rifiuti la curatela fallimentare è obbligata a metterli in sicurezza e a rimuoverli, avviandoli allo smaltimento o al recupero”; “In base al diritto comunitario (art. 14 par. 1, dir. 2008/98/Ce), i costi della gestione dei rifiuti sono sostenuti dal produttore iniziale o dai detentori del momento o dai detentori precedenti dei rifiuti, e questa regola costituisce un'applicazione del principio «chi inquina paga»; in definitiva, la detenzione dei rifiuti fa sorgere automaticamente un'obbligazione «comunitaria» avente un duplice contenuto: (a) il divieto di abbandonare i rifiuti; (b) l'obbligo di smaltire gli stessi; aggiungasi che, se per effetto di categorie giuridiche interne, questa obbligazione non fosse eseguibile, l'effetto utile delle norme comunitarie sarebbe vanificato; solo chi non è detentore dei rifiuti, come il proprietario incolpevole del terreno su cui gli stessi siano collocati, può invocare l'esimente interna dell'art. 192 3° comma, d.leg. 3 aprile 2006, n. 152”;*

j2) per una complessiva ricostruzione del sistema, Cass. civ., sez. I, 20 luglio 2016, n. 14935 (in *Foro it.*, 2017, I, 1406, e in *Danno e resp.*, 2017, 203, con nota di TINTINELLI), secondo cui: *“Proposta dal ministero dell'ambiente e da un'autorità portuale domanda di ammissione al passivo della procedura di amministrazione straordinaria di una società ritenuta responsabile dell'inquinamento di alcune aree, è erronea la decisione di non ammettere il credito avente a oggetto il rimborso delle spese già erogate dagli istanti per la messa in sicurezza e il ripristino dei siti contaminati, ove il giudice di merito si sia basato sull'assenza di prova del nesso di causalità tra le attività produttive dell'impresa e l'inquinamento riscontrato, non tenendo conto della relazione*

dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, né disponendo una consulenza tecnica d'ufficio"; "Ove una controversia volta al risarcimento del danno ambientale sia ancora pendente alla data di entrata in vigore della l. 6 agosto 2013 n. 97, mentre è ormai esclusa la risarcibilità per equivalente, il giudice può ancora conoscere della domanda, individuando le misure di riparazione primaria, complementare e compensativa ivi prescritte e, per il caso di loro omessa o incompleta esecuzione, determinandone il costo, da rendere oggetto di condanna nei confronti dei danneggiati"; "La liquidazione del danno ambientale per equivalente è ormai esclusa alla data di entrata in vigore della l. n. 97 del 2013, ma il giudice può ancora conoscere della domanda pendente alla data di entrata in vigore della menzionata legge in applicazione del nuovo testo dell'art. 311 d.leg. n. 152 del 2006 (come modificato prima dall'art. 5 bis, 1° comma, lett. b), d.l. n. 135 del 2009 e poi dall'art. 25 l. n. 97 del 2013), individuando le misure di riparazione primaria, complementare e compensativa e, per il caso di omessa o imperfetta loro esecuzione, determinandone il costo, da rendere oggetto di condanna nei confronti dei soggetti obbligati". Nel caso di specie, la società che gestiva un gruppo siderurgico era ritenuta tra i corresponsabili dell'inquinamento prodotto da acciaierie di Piombino e dalla ferriera di Servola a Trieste. La società veniva quindi ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria cui faceva seguito la dichiarazione dello stato di insolvenza. In relazione alle problematiche ambientali, facevano valere in sede concorsuale alcune ragioni di credito sia il Ministero dell'ambiente, sia l'autorità portuale di Trieste. All'avvio della procedura di amministrazione straordinaria, come pure nel momento della richiesta di insinuazione al passivo, il testo che regola il risarcimento del danno ambientale, art. 311 d.leg. n. 152 del 2006, era quello risultante dalle modifiche apportate dall'art. 5 bis d.l. n. 135 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 166 del 2009. Con tale intervento normativo era, in particolare, modificato il secondo comma della disposizione dove l'alternativa tra ripristino della precedente situazione e risarcimento per equivalente patrimoniale nei confronti dello Stato veniva sostituita da un meccanismo più complesso. Si partiva, cioè, dall'addossare al responsabile l'obbligo di ripristinare a proprie spese lo *status quo ante*, per poi dichiararlo tenuto a adottare le misure di riparazione complementare e compensativa di cui alla direttiva 2004/35/Ce; infine, soltanto quando gli anzidetti rimedi risultassero in tutto o in parte omessi, impossibili o eccessivamente onerosi ai sensi dell'art. 2058 c.c. o comunque attuati in modo incompleto o difforme

rispetto a quelli prescritti, il danneggiante sarebbe stato obbligato in via sostitutiva al risarcimento per equivalente patrimoniale. In pendenza dell'esame della domanda di ammissione al passivo, l'art. 311 subiva un'ulteriore trasformazione, in virtù dell'art. 25 l. n. 97 del 2013. Nella rubrica veniva eliminato il riferimento al risarcimento per equivalente patrimoniale; a sua volta, il secondo comma era totalmente riscritto, conferendo rilievo primario alle misure di riparazione primaria, complementare e compensativa e, quindi, attribuendo al ministero dell'ambiente, in caso di fallimento delle stesse, il compito di determinare i costi delle attività necessarie a conseguire la completa e corretta attuazione e di agire nei confronti del soggetto obbligato per ottenere il pagamento delle somme corrispondenti. Nel rendere esecutivo lo stato passivo, il giudicante disattendeva le istanze del ministero con riferimento al danno ambientale. La successiva opposizione ai sensi dell'art. 98 della legge fallimentare era respinta in quanto: non risultava dimostrato che il comportamento dell'impresa poi assoggettata ad amministrazione straordinaria spiegasse un'effettiva incidenza causale sul degrado dei siti; con riferimento ai costi degli interventi da effettuare in vista del ripristino delle aree, riconoscere i corrispondenti crediti avrebbe di fatto comportato un risarcimento per equivalente monetario, non più consentito dalla più recente versione dell'art. 311, ritenuta applicabile ai giudizi pendenti e non ancora definiti da sentenza passata in giudicato; l'autorità portuale era in ogni caso carente di legittimazione attiva rispetto al risarcimento del danno ambientale. La Corte di Cassazione, contrariamente, affermava che: rispetto al nesso eziologico, l'indagine avrebbe dovuto fare i conti con quanto emergeva dalla relazione tecnica predisposta dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e poteva essere, se del caso, arricchita mediante una consulenza tecnica d'ufficio; per quel che concerne la legittimazione attiva, l'art. 311 attribuisce in via esclusiva al ministero dell'ambiente la legittimazione a esperire l'azione risarcitoria in materia di danno all'ambiente, ma, nel caso di specie, si era formato il giudicato endofallimentare in ordine alla legittimazione dell'Autorità portuale di Trieste, dal momento che la stessa era stata ammessa al passivo dal giudice delegato, senza che la relativa statuizione fosse impugnata dal commissario straordinario. La Corte invece concorda con il giudice di merito in ordine all'esclusione del risarcimento per equivalente pecuniario. I giudici della legittimità si riportano ai precedenti che hanno

sancito l'applicabilità, ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della l. n. 97 del 2013, del novellato art. 311 d.leg. n. 152 del 2006; anche rispetto alle domande risarcitorie proposte in epoca anteriore, l'unica condanna pecuniaria del danneggiante potrà riguardare soltanto il costo, determinato dal giudice, delle misure di riparazione non eseguite;

- j3) Cons. Stato, sez. V, 25 febbraio 2016, n. 765 (in *Foro it.*, 2017, III, 513; *Nuovo dir. amm.*, 2016, fasc. 4, 23, con nota di BUZZANCA; *Riv. giur. ambiente*, 2016, 303 (m), con nota di MASCHIETTO VANETTI), secondo cui: *“È legittima l’ordinanza comunale contenente l’obbligo di rimozione dei rifiuti e di bonifica rivolto al proprietario del terreno nella sua qualità di erede del responsabile dell’inquinamento in quanto l’obbligo ripristinatorio, avendo natura patrimoniale, è trasmissibile agli eredi”*; *“Fermo che gli obblighi ripristinatori, avendo natura patrimoniale, sono trasmissibili agli eredi dell’originario destinatario dell’ordinanza sindacale ex art. 14 d.leg. 5 febbraio 1997 n. 22, gli obblighi di bonifica ambientale sorgono in capo non soltanto al proprietario dell’area inquinata, e al locatore del medesimo, ma anche di chiunque si trovi con l’area interessata in un rapporto, anche di mero fatto, tale da consentirgli - e per ciò stesso imporgli - di esercitare una funzione di protezione e custodia finalizzata ad evitare che l’area medesima possa essere adibita a discarica abusiva di rifiuti nocivi per la salvaguardia dell’ambiente (nella specie è stata riformata la sentenza di prime cure che escludeva la responsabilità degli eredi per essere stato accertato che anche questi né avevano impedito lo sversamento dei rifiuti sui propri suoli, né avevano provveduto alla rimozione degli stessi, omettendo di impedire che l’attività di devastazione delle aree oggetto dell’ordinanza impugnata proseguisse nel corso degli anni)”*;
- j4) con specifico riferimento alla bonifica di siti inquinati: Cons. Stato, sez. V, 14 aprile 2016, n. 1509, secondo cui, una volta riscontrato un fenomeno di potenziale contaminazione di un sito, gli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza d'emergenza o definitiva, di bonifica e di ripristino ambientale possono essere imposti dalla pubblica amministrazione solamente ai soggetti responsabili dell'inquinamento, e cioè ai soggetti che abbiano in tutto o in parte generato la contaminazione tramite un proprio comportamento commissivo od omissivo, legato all'inquinamento da un preciso nesso di causalità; ciò impone un rigoroso accertamento al fine di individuare il responsabile dell'inquinamento, nonché del nesso di causalità che lega il comportamento del responsabile all'effetto consistente nella contaminazione, accertamento che presuppone un'adeguata istruttoria, non essendo configurabile una sorta

di responsabilità oggettiva facente capo al proprietario o al possessore dell'immobile in ragione di tale sola qualità; è stato d'altra parte puntualizzato che, se è vero, per un verso, che l'amministrazione non può imporre, ai privati che non abbiano alcuna responsabilità diretta sull'origine del fenomeno contestato, lo svolgimento di attività di recupero e di risanamento — secondo il principio cui si ispira anche la normativa comunitaria, la quale impone al soggetto che fa correre un rischio di inquinamento di sostenere i costi della prevenzione o della riparazione —, per altro verso la messa in sicurezza del sito costituisce una misura di correzione dei danni e rientra pertanto nel *genus* delle precauzioni, unitamente al principio di precauzione vero e proprio e al principio dell'azione preventiva, che gravano sul proprietario o detentore del sito da cui possano scaturire i danni all'ambiente e, non avendo finalità sanzionatoria o ripristinatoria, non presuppone affatto l'individuazione dell'eventuale responsabile; Cons. Stato, sez. IV, 1° aprile 2016, n. 1301 (in *Riv. giur. ambiente*, 2016, 298 (m), con nota di MASCHIETTO, e in *Foro amm.*, 2016, 812), secondo cui l'art. 192 d.leg. 3 aprile 2006, n. 152, esige che il sindaco dia formale comunicazione di avvio del procedimento al soggetto destinatario di un'ordinanza di rimozione rifiuti (e bonifica) e consenta l'instaurazione del contraddittorio sugli accertamenti effettuati dai soggetti preposti al controllo, l'ordinanza emessa in difetto delle predette garanzie procedurali è illegittima; Cons. Stato, sez. VI, 16 luglio 2015, n. 3544 (in *Ragiusan*, 2016, fasc. 385, 114), secondo cui il proprietario di un'area inquinata, non responsabile dell'inquinamento, non è tenuto agli oneri di bonifica per come imposti dalla pubblica amministrazione, non potendo determinarsi in capo alla società appellante la responsabilità dell'inquinamento del sito (risalente a molti decenni addietro e imputabile eziologicamente all'attività inquinante di altri soggetti giuridici), la stessa società non è tenuta ad eseguire la caratterizzazione dell'area, secondo le prescrizioni imposte dall'amministrazione all'esito della conferenza decisoria);

- j5) Cons. Stato, sez. II, 18 maggio 2015, n. 933 (in *Foro amm.*, 2015, 1454);
- j6) Cons. Stato, Ad. plen., 13 novembre 2013, n. 25, e 25 settembre 2013, n. 21 (in *Giurisdiz. amm.*, 2013, ant., 53, in *Foro amm.-Cons. Stato*, 2013, 2296, in *Giornale dir. amm.*, 2014, 365 (m), con nota di SABATO, in *Riv. giur. edilizia*, 2013, I, 835, in *Riv. amm.*, 2013, 715, e in *Ragiusan*, 2014, fasc. 361, 131), secondo cui "Si rimette all'esame della corte di giustizia Ue la questione

*pregiudiziale di corretta interpretazione relativa al se i principi dell'Ue in materia ambientale sanciti dall'art. 191 par. 2 Tfu e dalla dir. Ce 21 aprile 2004 n. 35 (art. 1 e 8 n. 3, tredicesimo e ventiquattresimo considerando) - in particolare, il principio «chi inquina paga», il principio di precauzione, il principio dell'azione preventiva, il principio, della correzione, in via prioritaria, alla fonte, dei danni causati all'ambiente - ostino a una normativa nazionale, quale quella delineata dagli art. 244, 245 e 253 d.leg. 3 aprile 2006 n. 152, che, in caso di accertata contaminazione di un sito e di impossibilità di individuare il soggetto responsabile della contaminazione o di impossibilità di ottenere da quest'ultimo gli interventi di riparazione, non consente all'autorità amministrativa di imporre l'esecuzione delle misure di sicurezza d'emergenza e di bonifica al proprietario non responsabile dell'inquinamento, prevedendo, a carico di quest'ultimo, soltanto una responsabilità patrimoniale limitata al valore del sito dopo l'esecuzione degli interventi di bonifica" (per la risposta della Corte di giustizia infra § k2);*

j7) Cons. Stato, sez. II, 20 maggio 2013, n. 263, che - richiesto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche, di esprimere il proprio parere sul ricorso straordinario al presidente della repubblica proposto per l'annullamento del provvedimento del comune di Bagnolo di Po di rigetto dell'istanza presentata per la revoca parziale e per l'annullamento dell'ordinanza comunale n. 13 del 5 ottobre 2006 con cui è esteso alla ricorrente, in luogo del fratello defunto, l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi e di rimozione, recupero e smaltimento dei materiali depositati abusivamente in un'area del citato comune, circa la trasmissibilità dell'obbligazione - ha espresso l'avviso che *«risulta evidente a questa sezione che, accettando l'eredità, la ricorrente è subentrata nel patrimonio del dante causa, gravato di una passività rappresentata dall'obbligazione di risanare l'area trasformata illecitamente in discarica di rifiuti»;*

k) nella giurisprudenza europea con riferimento alla responsabilità ambientale del successore si vedano:

k1) Corte di giustizia UE, 13 luglio 2017, C-129/16, Túrkevei Tejtermelo Kft (in *Foro it.*, 2017, IV, 496, in *Urbanistica e appalti*, 2017, 815, con nota di CARRERA; *Riv. giur. ambiente*, 2017, 489 (m), con nota di MASCHIETTO;; *Riv. giur. edilizia*, 2017, I, 1235 (m), con nota di PAGLIAROLI, nonché oggetto della News US in data 20 luglio 2017), secondo cui: *“Le disposizioni della direttiva 2004/35/Ce del parlamento europeo e del consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del*

*danno ambientale, lette alla luce degli art. 191 e 193 Tfu devono essere interpretate nel senso che, sempre che la controversia di cui al procedimento principale rientri nel campo di applicazione della direttiva 2004/35, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, esse non ostano a una normativa nazionale che identifica, oltre agli utilizzatori dei fondi su cui è stato generato l'inquinamento illecito, un'altra categoria di persone solidalmente responsabili di un tale danno ambientale, ossia i proprietari di detti fondi, senza che occorra accertare l'esistenza di un nesso di causalità tra la condotta dei proprietari e il danno constatato, a condizione che tale normativa sia conforme ai principi generali di diritto dell'Unione, nonché ad ogni disposizione pertinente dei trattati Ue e Tfu e degli atti di diritto derivato dell'Unione"; "L'art. 16 direttiva 2004/35/Ce e l'art. 193 Tfu devono essere interpretati nel senso che, sempre che la controversia di cui al procedimento principale rientri nel campo di applicazione della direttiva 2004/35, essi non ostano a una normativa nazionale, come quella controversa nel procedimento principale, ai sensi della quale non solo i proprietari di fondi sui quali è stato generato un inquinamento illecito rispondono in solido, con gli utilizzatori di tali fondi, di tale danno ambientale, ma nei loro confronti può anche essere inflitta un'ammenda dall'autorità nazionale competente, purché una normativa siffatta sia idonea a contribuire alla realizzazione dell'obiettivo di protezione rafforzata e le modalità di determinazione dell'ammenda non eccedano la misura necessaria per raggiungere tale obiettivo, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare";*

- k2) Corte di giustizia UE, 4 marzo 2015, C-534/13, *Min. ambiente c. Soc. Fipa Group* (in *Foro it.*, 2015, IV, 293; *Urbanistica e appalti*, 2015, 635, con nota di CARRERA, in *Riv. giur. ambiente*, 2015, 33 (m), con note di MASCHIETTO, POZZO, GAVAGNIN, in *Rass. forense*, 2015, 138, in *Giur. it.*, 2015, 1480 (m), con note di VIPIANA PERPETUA, VIVANI, in *Riv. quadrim. dir. ambiente*, 2015, fasc. 1, 186, con nota di GRASSI, in *Riv. giur. edilizia*, 2015, I, 137, in *Riv. it. dir. pubbl. comunitario*, 2015, 946, con nota di ANTONIOLI, in *Nuovo notiziario giur.*, 2015, 615, con nota di CARDELLA, in *Ragiusan*, 2016, fasc. 381, 122), secondo cui: "La direttiva 2004/35/Ce del parlamento europeo e del consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, deve essere interpretata nel senso che non osta a una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la quale, nell'ipotesi in cui sia impossibile individuare il responsabile della contaminazione di un sito o ottenere da quest'ultimo le misure di riparazione, non consente all'autorità competente di imporre l'esecuzione delle misure di prevenzione e di riparazione al proprietario

*di tale sito, non responsabile della contaminazione, il quale è tenuto soltanto al rimborso delle spese relative agli interventi effettuati dall'autorità competente nel limite del valore di mercato del sito, determinato dopo l'esecuzione di tali interventi".* La sentenza in esame ha escluso distonie tra la direttiva 2004/35/Ce e le disposizioni italiane secondo le quali, ove sia impossibile individuare il responsabile della contaminazione di un sito od ottenere da quest'ultimo le misure di riparazione, l'autorità competente non può imporre l'esecuzione delle misure di prevenzione e di riparazione al proprietario di tale sito, non responsabile della contaminazione, il quale è tenuto soltanto al rimborso delle spese relative agli interventi effettuati dall'autorità competente nel limite del valore di mercato del sito, determinato dopo l'esecuzione di tali interventi.